

Anno 2024

Tit. VII

Cl. 1

Fasc. 2024-VII/1.15

N. Allegati 0

Rif.

AJ

Oggetto: Bando di selezione per il conferimento di 1 assegno dipartimentale per lo svolgimento di attività di ricerca per il Settore Scientifico-disciplinare BIOS-07/A Biochimica dal titolo: “Sviluppo di un microorganismo ingegnerizzato per la valorizzazione delle microparticelle di PET di scarto”.

Finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU.

CUP J53D23008890006

Cod. bando dbsv2024-adr005

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO

- visto l'art. 22 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 in materia di assegni di ricerca ed in particolare il comma 4, lettera b);
- richiamato il Decreto Rettorale 24 luglio 2013, n. 903, ultime modifiche emanate con Decreto rettorale 28 aprile 2021, n. 347 entrate in vigore il 14 maggio 2021, di emanazione del “Regolamento per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca”;
- visto il D.M. 9 marzo 2011, n. 102, registrato alla Corte dei Conti il 13 maggio 2011, che determina l'importo minimo lordo annuo degli assegni di ricerca banditi ai sensi dell'art. 22 della Legge n. 240/2010;
- visto DM 639/2024 recante la determinazione dei gruppi scientifico-disciplinari e delle relative declaratorie, nonché la razionalizzazione e l'aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari e la riconduzione di questi ultimi ai gruppi scientifico-disciplinari, ai sensi dell'art. 15, della legge 30 dicembre 2010 n. 240;
- richiamato il decreto del Direttore di Dipartimento rep. n. 311 del 10 giugno 2024, con la quale si approva l'attivazione di una selezione per il conferimento di un assegno dipartimentale per lo svolgimento di attività di ricerca nell'Area 05 Scienze Biologiche, Gruppo Scientifico-disciplinare 05/BIOS-07 Biochimica, Settore Scientifico-disciplinare BIOS-07/A Biochimica - della durata di 12 mesi, sotto la guida del Responsabile della ricerca prof. Gianluca Molla;
- accertato che l'assegno di cui al presente bando trova copertura finanziaria a carico dei fondi del progetto “MOL007PRIN2022” - MOLLA - Progetto PRIN Bando 2022 "From POLYETHYLENE TEREPHTHALATE WASTE to BIOACTIVE



POLYMERS: an innovative bioeconomy approach (PET2POLY)"- CUP J53D23008890006 - Finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU, di cui è responsabile il prof. Gianluca Molla - voce COAN CA.04.43.08.03.01 per € 20.267,53 (lordo percipiente) e voce COAN CA.04.43.08.03.02 per € 4.732,47 (oneri previdenziali a carico Ente), per un totale di € 25.000,00 lordo Ateneo, UA. 00.03 - budget 2024,

DECRETA

Art. 1 - Oggetto

È indetta una selezione per titoli e colloquio per il conferimento di n. 1 assegno dipartimentale della durata di 12 mesi per lo svolgimento di attività di ricerca nell'Area 05 Scienze Biologiche, Gruppo Scientifico-disciplinare 05/BIOS-07 Biochimica, Settore Scientifico-disciplinare BIOS-07/A Biochimica.

Il conferimento dell'assegno comporta la realizzazione, presso il Dipartimento di Biotecnologie e Scienze della Vita, sotto la guida del prof. Gianluca Molla nell'ambito del programma di ricerca dal titolo: "Sviluppo di un microorganismo ingegnerizzato per la valorizzazione delle microparticelle di PET di scarto", delle attività sinteticamente riportate:

Questo progetto mira a sfruttare alcuni enzimi attivi sul PET identificati recentemente (PHEs) come punto di partenza di una cascata enzimatica per la bioconversione del PET post-consumo in polimeri innovativi ad alto valore aggiunto. La ricerca sarà focalizzata sulla messa a punto di una cascata enzimatica in vitro e/o in vivo (mediante la generazione di un ceppo di E. coli ingegnerizzato) per convertire il PET in vanillina e acido vanillico, componenti fondamentali di polimeri antimicrobici innovativi. Il ricercatore ottimizzerà le condizioni di espressione per la produzione degli enzimi necessari (ad esempio, una catecolo O-metiltransferasi e una reduttasi). Sarà considerato l'effetto di diversi parametri sulla resa di produzione delle proteine. Il ricercatore produrrà anche varianti di LCC (una PHE termoresistente) attive a 37 °C mediante sitesaturation mutagenesis. I residui del sito attivo di interesse saranno identificati mediante un'analisi bioinformatica.

Art. 2 - Requisiti per l'ammissione alla selezione

Possono partecipare alla selezione studiosi con un curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca prevista dalla presente selezione in possesso di uno dei seguenti titoli di studio (o analogo titolo accademico conseguito all'estero e riconosciuto equipollente al titolo italiano dalle competenti autorità accademiche):

- Laurea in Scienze Biologiche o Biotecnologie, di durata non inferiore a 5 anni, conseguita secondo l'ordinamento didattico previgente al D.M. n 509/1999 e s.m.i.;
- Laurea Specialistica in Biotecnologie, Scienze Biologiche o in discipline affini (classe 9/S, 6/S, 8/S), conseguita ai sensi del D.M. 509/1999 e s.m.i.;
- Laurea Magistrale in Biotecnologie industriali, Scienze Biologiche, Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche, Scienze Chimiche (classe LM-LM6/LM8/LM9/LM54) conseguita ai sensi del D.M. 270/2004.

Costituisce requisito preferenziale:

- Dottorato di ricerca in Biotecnologie o Scienze biologiche (Area scientifica 05-Scienze biologiche) o in discipline scientifiche affini (o titolo equivalente conseguito all'estero);
- protein engineering ed evoluzione in vitro di enzimi, espressione proteine ricombinanti, applicazioni biotecnologiche e di biocatalisi;
- utilizzo di enzimi per trasformazione/valorizzazione di (bio)masse di scarto e di composti inquinanti.

I titoli di studio conseguiti all'estero che non siano già stati dichiarati equipollenti ai sensi della legislazione vigente verranno valutati, unicamente ai fini della selezione, dalla Commissione giudicatrice; a tal fine i candidati dovranno allegare alla domanda di partecipazione il titolo di studio in originale o certificato sostitutivo corredato da:

1. traduzione ufficiale in lingua italiana (1)
2. legalizzazione e "dichiarazione di valore in loco" del titolo (2).

Per l'ammissione alla selezione è richiesto, inoltre, il possesso dei seguenti requisiti:

- non essere escluso dall'elettorato politico attivo;
- non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso.

I candidati non devono avere superato o essere in procinto di superare il limite massimo consentito di sei anni di assegno conferito ai sensi della Legge n. 240/2010, ad esclusione del periodo in cui l'assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca senza borsa nel limite massimo della durata legale del relativo corso.

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione.

Art. 3 – Incompatibilità e divieto di cumulo

Gli assegni non possono essere conferiti al personale di ruolo delle Università, degli enti pubblici di ricerca e sperimentazione, l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e l'Agenzia spaziale italiana (ASI), nonché le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'art. 74, quarto comma del D.P.R. 11/07/1980 n. 382.

La titolarità dell'assegno di ricerca comporta per i dipendenti in servizio presso Amministrazioni pubbliche, anche se con rapporto di lavoro a tempo parziale, diverse da

¹ In Italia ci si può rivolgere al tribunale di zona, a traduttori ufficiali giurati, o alle Rappresentanze diplomatico consolari, operanti in Italia, del Paese dove il documento è stato rilasciato. Nel caso di traduzione rilasciata da traduttori stranieri operanti nel Paese di provenienza dei candidati, la Rappresentanza italiana competente per territorio deve certificare la conformità della traduzione.

² Rilasciati dalla Rappresentanza italiana, competente per territorio, nel paese al cui ordinamento appartiene l'istituzione che ha rilasciato il titolo.

quelle di cui al precedente comma 1, il collocamento in aspettativa senza assegni per il periodo di durata dell'assegno di ricerca.

La titolarità dell'assegno non è compatibile con l'iscrizione a corsi di laurea, di laurea specialistica o magistrale, con il dottorato di ricerca con borsa o con la scuola di specializzazione medica, in Italia o all'estero. L'assegnista può frequentare i corsi di dottorato di ricerca, anche in sovrannumero e senza diritto alla borsa, fermo restando il superamento delle prove di ammissione.

Non possono partecipare ai bandi per il conferimento di assegni di ricerca coloro che abbiano un grado di parentela o affinità fino al quarto grado compreso con un professore appartenente al Dipartimento o alla struttura richiedente l'assegno ovvero con il Rettore, con il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo, come previsto dall'art. 18 comma 1 lettera c) della Legge n. 240/2010.

L'assegno non è cumulabile con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, ad eccezione di quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei titolari di assegni. L'assegno non è altresì cumulabile con il lavoro dipendente, ancorché privato e a tempo parziale, con altri assegni o con proventi derivanti da attività libero-professionali svolte in modo continuativo, tranne quelli previsti dal comma successivo e purché l'attività non interferisca con l'attività di ricerca. La partecipazione dei titolari di assegni a master universitari è incompatibile.

Il titolare dell'assegno di ricerca può svolgere una limitata attività di lavoro autonomo, previa autorizzazione del Responsabile della ricerca, che non comporti un conflitto di interessi con l'attività di ricerca svolta per l'Ateneo; può essere titolare di incarichi di insegnamento compatibilmente con lo svolgimento dell'attività di ricerca stabilita dal contratto.

Il titolare dell'assegno è tenuto a presentare all'atto della sottoscrizione del contratto apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 attestante eventuali assegni fruiti e l'assenza di elementi di incompatibilità assumendosi l'impegno di comunicare tempestivamente ogni successiva variazione.

L'inosservanza delle disposizioni del regolamento, del bando e del contratto comporta l'immediata decadenza del godimento dell'assegno e l'esclusione da eventuali rinnovi.

Art. 4 – Presentazione delle domande di partecipazione

La domanda di partecipazione alla selezione pubblica, nonché i titoli posseduti, i documenti e le pubblicazioni ritenute utili per il concorso, **devono essere presentati, a pena di esclusione, per via telematica**, utilizzando l'applicazione informatica dedicata alla pagina: <https://pica.cineca.it/uninsubria/dbsv2024-adr005>

L'applicazione informatica richiederà necessariamente il possesso di un indirizzo di posta elettronica per poter effettuare l'autoregistrazione al sistema. Il candidato dovrà inserire tutti i dati richiesti per la produzione della domanda e allegare i documenti in formato elettronico PDF/a. Sarà possibile allegare al massimo n. 30 documenti per le pubblicazioni e n. 30 documenti per gli altri titoli da far valutare, e di dimensione massima 30 Mb.

La domanda di partecipazione deve essere compilata in tutte le sue parti, secondo quanto indicato nella procedura telematica, ed includere obbligatoriamente:

- Curriculum della propria attività scientifica e professionale
- Copia di un documento d'identità in corso di validità

Non sono ammesse altre forme di invio delle domande o di documentazione utile per la partecipazione alla procedura.

Entro la scadenza di presentazione della domanda il sistema consente il salvataggio in modalità bozza. La data di presentazione telematica della domanda di partecipazione alla selezione è certificata dal sistema informatico mediante ricevuta che verrà automaticamente inviata via e-mail.

Allo scadere del termine utile per la presentazione, il sistema non permetterà più l'accesso e il conseguente invio della domanda.

Ad ogni domanda verrà attribuito un numero identificativo che, unitamente al codice concorso indicato nell'applicazione informatica, dovrà essere specificato per qualsiasi comunicazione successiva.

La procedura di compilazione e invio telematico della domanda dovrà essere completata **entro e non oltre le ore 12:00 del 18 luglio 2024.**

La presentazione della domanda di partecipazione dovrà essere perfezionata e conclusa secondo le seguenti modalità:

- **Firma il documento sul server ConFirma**
Per firmare digitalmente il documento è necessario avere una dotazione hardware (ad esempio smart card o dispositivo USB con certificato digitale di sottoscrizione rilasciato da un Certificatore accreditato) compatibile con il servizio ConFirma. Dopo la firma sarà possibile scaricare il PDF firmato
- **Firma digitalmente il documento sul tuo dispositivo elettronico**
Per firmare digitalmente il documento è necessario avere una dotazione hardware (ad esempio smart card o dispositivo USB con certificato digitale di sottoscrizione rilasciato da un Certificatore accreditato) e software di firma digitale con cui generare, a partire dal file PDF del documento scaricato da questo sito, il file firmato in formato pdf.p7m da ricaricare sul sito stesso
- **Firma il documento manualmente**
Per firmare manualmente il documento è necessario scaricare il PDF del documento sul proprio computer, stamparlo, firmarlo manualmente, effettuarne la scansione in un file PDF e caricare quest'ultimo sul sito.

ATTENZIONE: la scansione, oltre alle pagine della domanda, dovrà contenere nell'ultima pagina la copia di un documento di identità in corso di validità (questo passaggio non è necessario se la copia del documento di identità è stata inserita tra gli allegati alla domanda).

Saranno dichiarate inammissibili le domande prive della sottoscrizione del candidato.

I cittadini stranieri residenti in Italia possono avvalersi dell'autocertificazione di cui sopra, limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani (art. 3 D.P.R. n. 445/2000).

I cittadini stranieri non residenti in Italia non possono avvalersi in alcun modo dell'istituto dell'autocertificazione (art. 3 D.P.R. n. 445/2000).

Titoli, certificati e pubblicazioni prodotti con modalità difformi rispetto a quanto sopraindicato non verranno presi in considerazione. In applicazione delle norme in materia di autocertificazione, l'Università procederà alla verifica della veridicità delle dichiarazioni sostitutive e delle autocertificazioni ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

E' considerata validamente prodotta esclusivamente la documentazione pervenuta entro il termine perentorio indicato dal bando. Non è ammissibile l'introduzione nella valutazione concorsuale di titoli conseguiti o presentati successivamente alla data di scadenza del bando.

Non è consentito fare riferimento a documenti e pubblicazioni già presentati per la partecipazione ad altri concorsi presso questa o altre Amministrazioni.

I candidati dovranno provvedere a loro spese alla restituzione di titoli e pubblicazioni inviati per la partecipazione alla selezione, previo accordi con il Dipartimento di Biotecnologie e Scienze della Vita dell'Università degli Studi dell'Insubria.

Art. 5 - Informativa sull'applicazione della normativa in tema di prevenzione della corruzione

L'Ateneo, in attuazione della normativa in materia, ha adottato il proprio Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e nominato il Responsabile per la prevenzione della corruzione.

Il Piano Triennale è pubblicato sul sito web istituzionale alla pagina <https://www.uninsubria.it/amministrazione-trasparente/disposizioni-general>

Eventuali segnalazioni possono essere inviate all'indirizzo: anticorruzione@uninsubria.it

Art. 6 – Procedura selettiva

La selezione avviene tramite valutazione comparativa dei curricula dei candidati che hanno presentato domanda sulla base dei titoli e delle pubblicazioni.

La valutazione sarà integrata da un colloquio, in seduta pubblica, che verterà sull'illustrazione dell'esperienza professionale del candidato orientata a valutare l'idoneità allo svolgimento dell'attività di ricerca oggetto dell'assegno.

Il colloquio si terrà il giorno 25 luglio 2024, alle ore 09:00, a distanza in modalità telematica tramite piattaforma online messa a disposizione dall'Ateneo (Microsoft Teams).

La Commissione giudicatrice utilizzerà per la videochiamata l'indirizzo di posta elettronica indicato dal candidato nella domanda di partecipazione.

Il candidato dovrà risultare reperibile all'indirizzo personale, comunicato in precedenza, nella giornata e orario indicata per la prova orale. Per l'identificazione e a pena di esclusione dal concorso, il candidato, prima che il colloquio inizi, deve identificarsi, mostrando un documento di identità.

Il candidato può essere escluso dal concorso qualora non sia stato indicato l'indirizzo personale (account), manchi il collegamento, non venga superato il test di collegamento, risulti irreperibile nel giorno o nell'orario stabilito o nel caso non esibisca un valido documento di identità. L'Università degli Studi dell'Insubria declina qualsiasi responsabilità per l'eventualità che ragioni di carattere tecnico, non dipendenti dalle proprie infrastrutture IT, impediscano il regolare svolgimento del colloquio.

Per la valutazione dei candidati la Commissione dispone di 70 punti di cui:

- per i titoli scientifici e professionali: fino a un massimo di 50 punti;
- per le pubblicazioni scientifiche: fino a un massimo di 5 punti.
- per il colloquio: fino a un massimo di 15 punti.

Per l'inserimento in graduatoria, in seguito alla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni, i candidati devono aver conseguito un punteggio complessivo non inferiore a 35/70.

Per l'inserimento in graduatoria finale i candidati devono aver conseguito un punteggio complessivo non inferiore a 50/70.

TITOLI (FINO A 50 PUNTI)

- 1) diploma di laurea massimo 25/70 e in particolare:
 - punteggio 110 e lode punti 25,0;
 - punteggio da 105 a 109 punti 20,0;
 - punteggio da 99 a 104 punti 10,0;
 - punteggio da 80 a 98 punti 0,0;
- 2) tesi di laurea nell'ambito previsto dal bando (Biochimica/proteine eterologhe) massimo 15/70;
- 3) tesi di dottorato nell'ambito previsto dal bando (Biochimica/Espressione di proteine eterologhe) massimo 5/70;
- 4) pregressa attività di ricerca scientifica nell'ambito previsto dal bando (contratti, borse di studio, incarichi, attestati ecc.) massimo 5/70

PUBBLICAZIONI (FINO A 5 PUNTI)

- 5) pubblicazioni scientifiche nell'ambito previsto dal bando massimo 5/70

COLLOQUIO (FINO A 15 PUNTI)

- 6) colloquio massimo 15/70

La Commissione, a conclusione dei lavori, renderà noto il risultato della selezione e compilerà una graduatoria di merito.

La graduatoria finale è approvata con provvedimento del Direttore di Dipartimento e sarà pubblicata nella pagina dell'Albo ufficiale di Ateneo e sul sito web dell'Ateneo con valore di notifica agli interessati.

La graduatoria di merito verrà utilizzata in caso di rinuncia o di risoluzione dell'assegno, su proposta del responsabile della ricerca, purché il periodo proposto per il contratto non risulti inferiore all'anno.

Art. 7 – Esclusione dalla procedura

I candidati sono ammessi con riserva.

Comporta l'esclusione dalla procedura:

- 1) la domanda presentata oltre il termine perentorio di scadenza del bando;
- 2) la mancata sottoscrizione autografa della domanda di partecipazione;
- 3) la mancanza dei requisiti di partecipazione;
- 4) la sussistenza di situazioni di incompatibilità.

L'esclusione è disposta con provvedimento motivato del Direttore di Dipartimento ed è comunicata all'interessato mediante posta elettronica all'indirizzo indicato nella domanda.

Art. 8 – Rinuncia del candidato alla procedura

L'eventuale rinuncia del candidato a partecipare alla procedura dovrà essere inviata solo ed esclusivamente per via telematica all'indirizzo indicato sopra, art. 4 del presente bando, compilando il modulo di rinuncia.

Art. 9 – Contratto di collaborazione

L'esito della selezione è comunicato al vincitore dell'assegno che sarà invitato a stipulare il contratto di diritto privato entro un termine indicato, pena la decadenza.

Il conferimento dell'assegno comporta la realizzazione delle attività previste nell'ambito del progetto di ricerca oggetto della collaborazione sotto la guida del responsabile del progetto di ricerca.

I compiti sono determinati dal contratto individuale di collaborazione e sono svolti sotto la direzione del responsabile del progetto, il quale verificherà l'attività svolta ai sensi dell'art. 34 del Regolamento di Ateneo.

L'assegno è conferito per la durata di 1 anno e potrà eventualmente essere rinnovato per periodi non inferiori ad un anno nel limite massimo di sei anni, ad esclusione del periodo in cui l'assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca, nel limite massimo della durata legale del relativo corso.

La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari degli assegni di ricerca e dei contratti di cui all'articolo 24 della Legge 240/2010, intercorsi anche con atenei ed enti di ricerca diversi, con il medesimo soggetto non può in ogni caso superare i dodici anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute, secondo la normativa vigente. Il rinnovo è comunque subordinato ad una positiva valutazione dell'attività svolta da parte del Consiglio di Dipartimento, oltre che alla effettiva disponibilità dei fondi di bilancio dipartimentali.

La collaborazione non costituisce rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli universitari. L'Università garantisce pari opportunità tra uomini e donne.

Per i cittadini extracomunitari l'assegno decorrerà dall'ottenimento del permesso di soggiorno nel territorio italiano e dall'effettivo inizio dell'attività di ricerca.

Art. 10 – Reclutamento e HRS4R

La selezione degli assegnisti di ricerca (o Recognised researchers secondo la definizione europea) sarà conforme alla Carta europea dei ricercatori (ECR) e al Codice di condotta per il reclutamento di ricercatori (CCRR), i quali forniscono il quadro generale delle linee guida e dei requisiti per i ruoli, le responsabilità e i diritti di tali posizioni, garantendo che le procedure di selezione siano aperte, trasparenti e meritocratiche.

L'Università dell'Insubria ha ricevuto il riconoscimento di qualità europeo "HRS4R - Human Resources Strategy for Researchers" nel febbraio 2019: tale certificazione riconosce lo sforzo delle organizzazioni nell'attuazione della Carta e del Codice nelle loro politiche e prassi e, infine, individua quelle università e istituzioni che creano e promuovono un ambiente di ricerca stimolante e incoraggiante.

Art. 11 – Trattamento economico

L'importo totale dell'assegno di ricerca è pari a **€ 20.267,53**, comprensivo degli oneri a carico del percipiente, con esclusione delle spese per la copertura assicurativa contro infortuni e la responsabilità civile, che sono a carico dell'Amministrazione, e delle eventuali spese di missione.

L'assegno è esente da Irpef a norma dell'art. 4 della Legge 13 agosto 1984, n. 476 e s.m.i. ed è soggetto, in materia previdenziale, alle norme di cui all'art. 2 comma 26 e seguenti della Legge 8 agosto 1995, n. 335 e s.m.i.

L'assegno è erogato in rate mensili.

Art. 12 - Sospensione del contratto per maternità e malattia

L'attività di ricerca è sospesa per maternità. In tale ipotesi trovano applicazione le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007.

Durante il periodo di astensione obbligatoria, le assegniste hanno diritto a percepire l'indennità di maternità erogata dall'INPS di cui all'art. 5 del citato decreto 12 luglio 2007, integrata dall'Università fino a concorrenza dell'intero importo dell'assegno di ricerca, su fondi a carico dell'unità amministrativa sede della ricerca.

Il periodo di sospensione obbligatoria per maternità deve essere recuperato al termine della naturale scadenza del contratto secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

In materia di congedo per malattia trova applicazione l'articolo 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.

I provvedimenti di sospensione sono disposti dal Direttore di Dipartimento.

Art. 13 - Recesso del titolare dell'assegno di ricerca

Il titolare dell'assegno ha facoltà di recedere dal rapporto, dandone preavviso al Direttore di Dipartimento almeno trenta giorni prima.

La mancata comunicazione comporta la trattenuta del corrispettivo rapportata al periodo di mancato preavviso.

Art. 14 - Risoluzione del contratto

Qualora l'assegnista non prosegua l'attività prevista dal programma di ricerca senza giustificato motivo o si renda responsabile di gravi o ripetute mancanze, su motivata relazione del Responsabile della ricerca e con delibera del Consiglio di Dipartimento, può essere disposta la risoluzione del contratto.

Il contratto si risolve automaticamente, senza obbligo di preavviso, nelle seguenti ipotesi:

- ingiustificato mancato inizio o ritardo dell'attività;
- ingiustificata sospensione dell'attività per un periodo superiore a 15 giorni;
- grave violazione del regime di incompatibilità di cui all'art. 7 del regolamento;
- valutazione negativa sull'attività di ricerca espressa dal Consiglio di Dipartimento.

I provvedimenti di risoluzione sono disposti dal Direttore di Dipartimento.

Art. 15 - Dottorato di ricerca e master

Il titolare di assegno di ricerca può frequentare, anche in soprannumero e senza diritto alla borsa di studio, i corsi di dottorato di ricerca, fermo restando il superamento delle prove di ammissione.

La partecipazione dei titolari di assegni a master universitari è incompatibile.

Art. 16 - Responsabile del procedimento

Responsabile del procedimento amministrativo è il Dipartimento di Biotecnologie e Scienze della Vita dell'Università degli Studi dell'Insubria, sede di via J.H. Dunant 3, 21100 Varese.

Art. 17 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento Generale per la Protezione dei Dati - Regolamento UE 2016/679, l'Università si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dal candidato. Tutti i dati forniti saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione della procedura selettiva e dell'eventuale gestione del rapporto di collaborazione nel rispetto delle disposizioni vigenti come da informativa allegata.

Art. 18 - Norme finali e pubblicazione



Per quanto non previsto nel presente bando, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia.

Il bando sarà pubblicato, ai sensi dell'art. 3 comma 2 del vigente Regolamento di Ateneo in materia di conferimento di assegni di ricerca, all'Albo dell'Università e reso pubblico nel sito web di Ateneo, del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e dell'Unione Europea.

Varese, *data della firma digitale*

Il Direttore di Dipartimento
Prof. Luigi Valdatta
Firmato digitalmente

Responsabile del Procedimento Amministrativo (L. 241/1990): Adriana Jacona
Tel. +39 0332 421392 – fax +39 0332 421326 – adriana.jacona@uninsubria.it